

PERMESSO DI SOGGIORNO SPECIALE PER MOTIVI SPORTIVI NON PROFESSIONISTI

Art. 9 comma 4 della Legge 118/2010, successive modifiche e integrazioni

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO; 2 per rinnovo;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- richiesta scritta di rilascio di permesso di soggiorno da parte della società sportiva di appartenenza e approvata dalla federazione sportiva cui la società appartiene;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- gli sportivi non professionisti devono altresì allegare nulla osta del CONS al rilascio del permesso di soggiorno;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, data dalla tessera sanitaria italiana, che sia riconosciuta valida dall'ISS, Ufficio Prestazioni, a copertura di ogni evento;

E' previsto un costo di **euro 50,00** al momento della presentazione della domanda ed **euro 30,00** all'atto del ritiro, tutto in marche da bollo da portare.

Estratto dell'art. 2 del Decreto Delegato:

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti devono recare data non anteriore a **6 (sei)** mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Decreto, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, hanno la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che si ritiene necessaria alla definizione della pratica agli enti, agli Uffici Pubblici ed agli **interessati**.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di Stato Civile potranno essere presentate anche tramite modello plurilingue.
Le certificazioni od attestazioni o dichiarazioni provenienti da Paesi esteri, ad esclusione dell'Italia, devono tassativamente essere legalizzate oppure apostillate.
7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni ed o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta.
In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, può comunque richiedere in ogni momento, nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.
8. Qualora il minore abbia un'età inferiore a 14 anni, il certificato penale e il certificato di carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza non dovranno essere prodotti.